



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
Sezione III

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Milano, avvocato Sandra Leo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. RG [REDACTED]

TRA

[REDACTED] ([REDACTED]), rappresentato e difeso dagli avv.ti
Francesco Lioia e Manlio Arnone giusta procura in calce all'atto di citazione

- Attore

E

TIM SPA in persona del legale rappr. *pro tempore* [REDACTED])

- Convenuta, contumace

La presente sentenza è redatta in forma sintetica, ai sensi dell'art. 132 cpc, comma 2°, così come modificato dall'art. 45 comma 17, della legge n. 69/2009.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda, ritualmente proposta mediante atto di citazione preceduto dall'esperimento di infruttuosa procedura di mediazione (cfr. all. 2 fascicolo attoreo) è risultata fondata e meritevole di accoglimento.

Preliminarmente va affermata la competenza del giudice adito a decidere la presente controversia in quanto lo speciale foro previsto dall'art. 63 del codice del consumo (ora dall'art. 66 bis) ben può essere derogato, anche unilateralmente, dal consumatore, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente



[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

Sentenza n. cronol.

portare a termine l'operazione, dovendo altrimenti corrispondere l'indennizzo predeterminato in €7,80 per ogni giorno di ritardo.

Applicando queste previsioni, ne discende che l'indennizzo spettante per i 32 giorni di ritardo è pari ad € 249,60 (€ 7,8 x 32 gg.), somma che va quindi riconosciuta in via equitativa a titolo di ristoro per l'inesatto adempimento dell'obbligazione assunta dall'operatore, oltre interessi e svalutazione.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura documentale e contumaciale del giudizio, della modesta posta in gioco e dell'attività processuale svolta.

P Q M

definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto

- accerta e dichiara l'inesatto adempimento di TIM spa, condannandola a pagare in favore dell'attore la somma di € € 249,60, oltre interessi legali e svalutazione dal 9.12.2022 all'effettivo saldo;

- condanna TIM SPA, in persona del legale rappr. *pro tempore*, alla rifusione delle spese di lite [REDACTED] liquidandole in complessivi [REDACTED], di cui [REDACTED]), oltre spese generali 15%, CpA e IVA, se dovuta, con distrazione in favore degli avvocati Francesco Lioia e Manlio Arnone, dichiaratisi antistatari.

Milano, 5 febbraio 2024

Il Giudice di Pace

Avv. Sandra Leo

